

# Comune di Montelupone

Provincia di Macerata

## Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 dell'11/02/2011 e successive integrazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del 31/03/2011.

### TITOLO PRIMO

'Principi e norme di carattere generale'

**Art. 1** *Contenuto delle norme Regolamentari*

**Art. 2** *Uso del termine Regolamento*

**Art. 3** *Validità del Regolamento*

**Art. 4** *Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi*

**Art. 5** *Bene comune: fruizione ed utilizzazione*

**Art. 6** *Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari*

**Art. 7** *Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari*

**Art. 8** *Eventuali danni cagionati con una violazione*

**Art. 9** *Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone*

**Art. 10** *Volontariato*

**Art. 11** *Modalità di nomina di personale volontario*

**Art. 12** *Educazione stradale ed ambientale*

### TITOLO SECONDO

'Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città'

**Art. 13** *Uso appropriato delle occupazioni di suolo pubblico*

**Art. 14** *Imbrattamento*

**Art. 15** *Giardini pubblici*

**Art. 16** *Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile* **Art. 17**

*Obblighi per proprietari ed inquilini di edifici*

**Art. 18** *Obblighi per esercizi commerciali e pubblici esercizi*

**Art. 19** *Nevicate*

**Art. 20** *Atti contrari alla decenza* **Art. 21**

*Fumi, esalazioni e polveri*

**Art. 22** *Mezzi informativi per particolari circostanze*

**Art. 23** *Luminarie*

**Art. 24** *Tende parasole*

## **TITOLO TERZO**

'Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini'

**Art. 25** *Animali*

**Art. 26** *Attività rumorose*

**Art. 27** *Cantieri edili nel centro storico*

**Art. 28** *Apparecchi per la riproduzione sonora*

**Art. 29** *Schiamazzi*

**Art. 30** *Mestieri girovaghi*

**Art. 31** *Atti vietati su strada*

**Art. 32** *Manifestazioni sportive non competitive*

**Art. 33** *Disposizioni particolari in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici*

**Art. 34** *Limiti orari per spettacoli ed intrattenimenti*

## **TITOLO QUARTO**

'Norme in materia di Polizia Rurale'

**Art. 35** *Pulizia dei fossi e regimazione delle acque meteoriche*

**Art. 36** *Regolazione della vegetazione lungo le strade*

**Art. 37** *Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche*

**Art. 38** *Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante*

**Art. 39** *Detenzione di animali da auto consumo*

**Art. 40** *Divieto di distruzione delle nidiate*

**Art. 41** *Piccioni e colombi*

**Art. 42** *Gatti e colonie feline*

**Art. 43** *Transito dei mezzi cingolati*

**Art. 44** *Accensione fuochi*

## **TITOLO QUINTO**

'Entrata in vigore'

**Art. 45** *Entrata in vigore del Regolamento*

# TITOLO PRIMO

## 'Principi e norme di carattere generale'

### **Art. 1**

#### ***Contenuto delle norme Regolamentari***

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l'integrità del pubblico demanio la salvaguardia dell'ambiente e diritti e doveri dei proprietari e coltivatori dei fondi.

### **Art. 2**

#### ***Uso del termine Regolamento***

Quando, d'ora innanzi, ricorre il termine 'Regolamento', senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

### **Art. 3**

#### ***Validità del Regolamento***

Il Regolamento è valido in tutto il territorio del Comune di Montelupone.

Nei casi e nelle materie non previsti dal Regolamento, ovvero da altre specifiche disposizioni di Legge, il Sindaco può provvedere in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalla Legge conferiti adottando, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, Ordinanze in materia di polizia urbana e rurale.

### **Art. 4**

#### ***Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi***

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo per il concessionario di risarcire o riparare tutti i danni eventualmente derivati da quanto autorizzato e di rimettere le cose ed il suolo nello stato in cui erano prima di svolgere l'attività di cui all'autorizzazione o permesso;
- con facoltà per l'Amministrazione di poter imporre in ogni tempo nuove condizioni, ovvero di sospendere o revocare (in caso di abuso da parte del titolare, di tutela della pubblica incolumità o nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio) quanto rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento debbono essere sempre prontamente esibiti alla Polizia Municipale o a tutte le altre forze di Polizia che ne facciano richiesta.

Tutte le spese inerenti agli atti di cui sopra sono a carico dei concessionari.

### **Art. 5**

#### ***Bene comune: fruizione ed utilizzazione***

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e/o segnalate nei modi di Legge;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- i corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 6**

##### ***Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari***

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato.

Costoro, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, potranno accedere negli esercizi commerciali o artigianali, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi nonché nei cortili e nelle scale condominiali dei fabbricati privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale. Potranno inoltre assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi e ad ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **Art. 7**

##### ***Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari***

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 50,00 (cinquanta/00).

Le violazioni alle Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) e non superiore ad Euro 1000,00 (mille/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 100,00 (cento/00).

La violazione al punto 1) dell'art. 25 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di Euro 200,00. La violazione alle disposizioni dei punti 2 e 3 dell' art. 25 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di Euro 150,00 e in caso di recidiva sarà applicato il raddoppio della sanzione.

La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile del fatto o della omissione l'ulteriore sanzione di cessare immediatamente dall'atto abusivo o lesivo e di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato, ovvero eseguendo le opere o gli atti omessi).

Di tale sanzione aggiuntiva dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà anche fissato un congruo termine per l'esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque mai superiore a 30 (trenta) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

In caso di inottemperanza alla sanzione entro il termine fissato, il Sindaco impone con Ordinanza la cessazione degli atti vietati o l'esecuzione d'ufficio di quanto dovuto: rimangono a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido tutte le spese all'uopo sostenute; si applica inoltre, in

caso di inottemperanza a quanto previsto nell'Ordinanza, l'art. 650 del Codice Penale.

#### **Art. 8**

##### ***Eventuali danni cagionati con una violazione***

Quando da una violazione al presente regolamento siano conseguiti danni a carico di terzi o del patrimonio pubblico, il contravventore è obbligato al risarcimento del danno stesso, da quantificarsi eventualmente con separata procedura.

#### **Art. 9**

##### ***Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone***

Per le violazioni commesse da minorenni, o da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 196 C.P., si procederà elevando verbale a carico di chi esercita sui contravventori la patria potestà, la direzione o la vigilanza.

#### **Art. 10**

##### ***Volontariato***

Il Comune riconosce nel volontariato - in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto e valorizzato dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 - una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel territorio comunale, da impiegare, in concorso con personale comunale, per le seguenti attività:

- assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
- vigilanza integrativa relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materie di abbandono di rifiuti, imbrattamento, animali e rispetto dei parchi pubblici;
- assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l'istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni.

#### **Art. 11**

##### ***Modalità di nomina di personale volontario***

La Giunta Comunale, evidenziata la necessità di usufruire del contributo dei volontari per specifiche situazioni o finalità ed acquisita la disponibilità da parte di soggetti interessati, definisce uno specifico progetto per il quale debba essere reclutato personale volontario, le modalità dello svolgimento, il contenuto dei relativi programmi ed i docenti di un corso propedeutico di formazione e di addestramento; determina altresì i requisiti soggettivi, il numero dei soggetti da ammettere ed eventuali criteri di selezione.

I volontari partecipano obbligatoriamente al predetto corso, tenuto da personale qualificato.

Al termine del corso i volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco: l'atto di nomina ha di regola validità per il solo lasso di tempo necessario alla realizzazione del progetto.

L'atto di nomina definisce anche gli specifici compiti dei volontari, i Settori comunali che sovrintenderanno e controlleranno l'espletamento del servizio dei volontari, gli orari e le modalità di massima dello stesso e gli eventuali indumenti ed accessori necessari.

In materia di ispettori ambientali le funzioni ed i compiti saranno previsti e disciplinati da apposito regolamento comunale.

Il servizio reso dai volontari è, per definizione, gratuito: possono eventualmente essere previsti solo rimborsi (parziali o totali) delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento del servizio, debitamente documentate.

Ogni volontario dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni e per possibili danni a terzi.

Ogni volontario dovrà essere munito di un tesserino personale rilasciato dal Sindaco, che ne attesti il ruolo che ricopre, da esibire per qualificarsi ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Con atto motivato del Sindaco, ogni volontario può in qualsiasi momento essere revocato dall'incarico in caso di accertati abusi o inefficienze e per comportamenti non educati, indisciplinati o irregolari.

**Art. 12**

***Educazione stradale ed ambientale***

L'Amministrazione Comunale riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di forme di collaborazione e progetti mirati con i soggetti istituzionali preposti a tal fine operanti sul territorio (Autorità scolastiche, Enti Locali, Associazioni territoriali, Parrocchia, Istituzioni varie).

A tal proposito l'Amministrazione Comunale promuove, in particolare, campagne di sensibilizzazione dei giovani orientate alla cultura della legalità ed allo sviluppo dell'attitudine civica in materia di educazione al rischio stradale: a tal fine si adopera, in collaborazione con le autorità scolastiche anche mediante l'impiego della Polizia Municipale, per l'insegnamento di tale materia nelle Scuole.

L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza al fine di diffondere una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

## TITOLO SECONDO

### 'Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città'

#### Art. 13

##### *Uso appropriato delle occupazioni di suolo pubblico*

Ferme restando le norme in materia stabilite da altri Regolamenti o dalle vigenti Leggi, per garantire un uso appropriato delle aree pubbliche occupate, si stabilisce quanto segue:

- tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico cureranno la pulizia del suolo occupato, restituendo l'area completamente ripulita alla scadenza della concessione. Le operazioni di carico e scarico di merci ovvero di trasloco sul suolo pubblico, debbono essere compiute evitando ogni danno o imbrattamento del suolo e con l'apposizione, ove necessario, della necessaria segnaletica stradale prevista da eventuali ordinanze;
- chiunque esegue nelle vie o piazze pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati, dovrà tenere il suolo pubblico adiacente all'occupazione sgombro da rifiuti di qualsiasi genere. Provvederà pure ad evitare, con opportune protezioni (teli, tavolame e quant'altro) che, durante l'esecuzione dei lavori i materiali utilizzati o di risulta (calce, cemento, malta, rena, detriti, macerie, ecc.) entrino in contatto con il suolo pubblico. Durante l'installazione e la rimozione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose ovvero ad evitare, dietro prescrizioni da parte del Settore Polizia Municipale, che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti, quali l'introduzione abusiva in abitazioni eventualmente confinanti con i cantieri;
- qualora, a seguito di calamità naturali, fatti eccezionali ovvero eventi gravi ed imprevedibili, vi sia urgente necessità di occupare per qualsiasi motivo il suolo pubblico a salvaguardia della pubblica o privata incolumità, questo sarà consentito previa semplice comunicazione verbale da parte degli interessati alle Autorità competenti e senza alcuna formalità. Gli interessati, qualora l'occupazione debba prolungarsi oltre giorni 5 dall'evento che l'ha determinata, dovranno provvedere a regolarizzare la stessa con le formalità previste per i normali casi di occupazione;
- le concessioni richieste dai titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi ad occupare il suolo pubblico con vasi contenenti piante ornamentali ovvero con dissuasori alla sosta, possono essere rilasciate soltanto in prossimità degli ingressi e/o delle vetrine dei rispettivi esercizi: tutte le richieste dovranno essere previamente valutate caso per caso con il benessere dell'Amministrazione Comunale. Le predette concessioni possono essere negate, anche parzialmente, per ragioni di decoro urbano, di viabilità, di sicurezza, di pubblico interesse e, più in generale, di opportunità: dette concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per le stesse ragioni, senza alcun obbligo di indennizzo. Tutte le spese inerenti gli oggetti da collocare (vasi o dissuasori) e le eventuali opere di installazione connesse sono a carico dei richiedenti; gli oggetti da collocare dovranno comunque essere adatti all'installazione su strada ed avere bande rifrangenti a norma di legge;
- le concessioni richieste da privati ad occupare il suolo pubblico con vasi o dissuasori alla sosta (ad esempio nei casi in cui sia necessario avere sgombra da veicoli la parte opposta della carreggiata rispetto ad un numero civico ove è apposto un passo carrabile) dovranno essere valutate caso per caso con il benessere dell'Amministrazione Comunale. Le predette concessioni possono essere negate, anche parzialmente, per ragioni di decoro urbano, di viabilità, di sicurezza, di pubblico interesse e, più in generale, di opportunità: dette concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per le stesse ragioni, senza alcun obbligo di indennizzo. Tutte le spese inerenti gli oggetti da collocare e le eventuali opere di installazione connesse sono a carico dei richiedenti; gli oggetti da collocare dovranno comunque essere adatti all'installazione su strada ed avere bande rifrangenti a norma di legge;

• l'occupazione di suolo pubblico effettuata temporaneamente con tappeti, guide, addobbi non voluminosi di qualsiasi tipo (compresi gli alberi di natale di modeste dimensioni) nei periodi delle Festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine, non necessita di concessione: il Settore Polizia Municipale potrà comunque stabilire eventuali prescrizioni, da impartirsi verbalmente, a tutela della incolumità delle persone e/o delle cose ovvero per ragioni di viabilità o di decoro urbano.

#### **Art. 14**

##### ***Imbrattamento***

Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di Legge penali o ambientali è vietato, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari:

- insudiciare e deturpare con qualsiasi materia o imbrattare con scritti, figure, disegni, incisioni, manifesti non autorizzati, ecc. le facciate e le pertinenze dei fabbricati, i muri di cinta, le targhe, i numeri civici, il suolo delle pubbliche vie o piazze, i segnali stradali, i cancelli, i sedili, le colonne, i pali di sostegno delle linee elettriche e telefoniche o qualsiasi altro bene: da tale disposizione sono fatti salvi gli artisti di strada che, in particolari circostanze o festività, dipingono sul suolo pubblico figure sacre (c.d. madonnari);
- deturpare in qualsiasi modo i manifesti regolarmente affissi negli spazi appositi.
- recare qualsiasi danno agli impianti della pubblica illuminazione, ai cassonetti ed ai contenitori per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto ed a tutti gli impianti o attrezzi o oggetti di pubblica utilità e di arredo urbano;
- far confluire nelle pubbliche fognature i reflui delle lavorazioni edili, ovvero i reflui rivvenienti dal lavaggio delle betoniere, quando per la loro natura possano produrre danni alle stesse ovvero quando sia obbligatorio, ai sensi delle vigenti Leggi, provvedere allo smaltimento in impianti di depurazione autorizzati;
- tinteggiare caseggiati, o parti di essi, prospicienti sulla pubblica via senza prendere le opportune precauzioni per evitare danni;
- imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i bagni pubblici e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- imbrattare il suolo pubblico con volantinaggio a spargere.

#### **Art. 15**

##### ***Giardini pubblici***

Nei giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari, è vietato:

- introdurre animali, anche al guinzaglio e con museruola;
- entrare, salvo speciali autorizzazioni dell'Autorità comunale, con veicoli di qualsiasi tipo, salvo le carrozzine ed i passeggini per il trasporto dei neonati, i piccoli velocipedi condotti da bambini fino a cinque anni, i velocipedi condotti a mano e le carrozzelle per il trasporto di persone con handicap sia a spinta che con motore elettrico;
- fare uso di skeetboard;
- usare impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco, ovvero danneggiarle in qualsiasi modo;
- accendere fuochi o fare uso di barbecue, fatte salve le aree appositamente attrezzate a tal fine;
- effettuare giochi che creino pericolo e/o molestia per gli altri frequentatori dei giardini;
- salire sugli alberi, legarvi, appendervi o infiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle vasche, alle panchine, ai lampioni ed a qualsiasi altro oggetto od opera ivi posta per pubblica comodità od ornamento.

#### **Art. 16**

##### ***Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile***

E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.

E' vietato servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono

comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti.

Nelle vasche pubbliche è vietato:

- a. effettuare abluzioni di persone o animali; b. immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c. pescare o disturbare i pesci in esse esistenti;
- d. raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche.

E' vietato servirsi di acqua delle fontane pubbliche per annaffiare orti e giardini, ovvero lavare i propri veicoli.

E' vietato usare l'acqua potabile per annaffiare orti e giardini, ovvero lavare i veicoli.

E' vietato lo sgocciolamento di acqua da balconi e terrazze su luoghi di pubblico passaggio.

#### **Art. 17**

##### ***Obblighi per proprietari ed inquilini di edifici***

Gli ingressi degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti e sgombri da ogni materiale che ne impedisca o riduca l'uso normale o nuoccia al decoro.

I proprietari o inquilini degli edifici dovranno mantenere in buono stato di manutenzione e di pulizia le pareti esterne, le porte ed i portoni di ingresso, i cornicioni, le finestre e relativi infissi, le inferriate dei giardini, le recinzioni e le targhe dei numeri civici.

Eventuali recinzioni di proprietà private confinanti con il suolo pubblico dovranno essere realizzate in maniera decorosa e comunque con modalità e materiali tali da non costituire pericolo per i passanti.

Chiunque scuota o spolveri tappeti, biancheria o simili da balconi, finestre e terrazze dovrà adottare le cautele idonee ad evitare fastidi alle persone transitanti sulla pubblica via e/o ai vicini.

I canali di scolo delle acque piovane dovranno essere mantenuti efficienti e costantemente puliti per prevenire intasamenti ed orientati in modo tale da evitare che le acque convogliate possano arrecare fastidio o danni al vicinato o ai passanti.

La manutenzione della pavimentazione degli accessi e delle diramazioni private dovrà sempre essere asfaltata o pavimentata affinché breccia, acque di risulta, detriti ed altri materiali non danneggino le strade pubbliche e creino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sui muri perimetrali degli edifici, ove questi diano su aree pubbliche, non deve essere infisso, neppure temporaneamente, qualsiasi oggetto che possa recare danno ai passanti, fatto salvo se lo stesso sia ad una altezza superiore a mt. 2,20 da terra.

Gli infissi inerenti garages e locali a piano terra dovranno essere realizzati in modo tale da non creare, con i movimenti di apertura e chiusura, pericoli ai passanti o a veicoli in transito o in sosta.

Chiunque installa un sistema di allarme acustico a difesa della sua proprietà è tenuto ad adottare le opportune cautele tecniche atte ad evitare che lo stesso determini, con continui falsi allarmi, disturbo alla tranquillità delle persone.

#### **Art. 18**

##### ***Obblighi per esercizi commerciali e pubblici esercizi***

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area vicina all'esercizio risulti pulita.

#### **Art. 19**

##### ***Nevicate***

A seguito di nevicata, i proprietari, gli amministratori, i conduttori degli edifici privati, i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali sono tenuti a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area privata prospiciente l'ingresso degli edifici e delle attività, i cortili e le aree private immediatamente vicine, ivi incluse quelle che insistono sui passi carrabili.

La neve non deve essere accumulata sul suolo pubblico e deve essere ammassata con modalità tali da non creare intralcio e pericoli alla circolazione veicolare e pedonale.

I proprietari, gli amministratori o conduttori degli stabili, quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale e devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele, ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.

Lo sgombero della neve dai tetti, può essere, in caso di effettiva necessità e di pericolo per la pubblica incolumità, imposto con ordinanza dal Comune.

Il proprietario di autoveicolo che sosti su strada pubblica o su proprietà pubblica, in caso di nevicata è obbligato a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché detto veicolo non crei intralcio alla circolazione e allo sgombero della neve da parte dei mezzi addetti.

Sono sempre fatte salve eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco.

#### **Art. 20**

##### ***Atti contrari alla decenza***

Fatte salve eventuali fattispecie penali, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato fare atti o depositarvi oggetti che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori. E' vietato soddisfare alle necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.

#### **Art. 21**

##### ***Fumi, esalazioni e polveri***

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti, è vietato:

- provocare, per qualsiasi ragione, esalazioni o immissioni di fumi, odori o vapori che, pur non essendo di pregiudizio alla salute, rechino sensibile molestia al vicinato o ai passanti;
- vuotare i pozzi neri, le fogne e simili al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con interruzione obbligatoria dalle ore 12.30 alle 14.00;
- eseguire lavori o operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, senza adottare cautele utili ad evitare pregiudizi o pericoli agli altri.

#### **Art. 22**

##### ***Mezzi informativi per particolari circostanze***

L'apposizione temporanea di mezzi informativi (striscioni, cartelli, pannelli, gigantografie) privi di messaggi pubblicitari ed aventi solo fine informativo in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei, convegni e manifestazioni in genere aventi rilevanza o interesse pubblico, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dal Responsabile del Settore Polizia Municipale.

L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, o troppo grandi, ovvero in contrasto con l'estetica dei luoghi ove devono essere collocati, ovvero quando, per qualsiasi motivo, possano creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.

I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza.

L'apposizione di piccoli strumenti informativi (cartelli indicatori, frecce, ecc.) utilizzati solo ad orientare verso la giusta destinazione coloro che siano interessati e diretti ad un determinato evento, sarà

consentita senza particolari formalità: sul retro del cartello, in caratteri leggibili, dovranno comunque essere riportate le generalità del responsabile o promotore dell'evento stesso.

Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere rimossi entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dal termine della manifestazione cui si riferiscono.

Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni.

### **Art. 23**

#### **Luminarie**

Chiunque, per qualsiasi motivo e circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie addobbi luminosi temporanei di qualsiasi tipo, deve richiederne l'autorizzazione per iscritto al Responsabile del Settore Tecnico comunale almeno 10 giorni prima della installazione, comunicandone le caratteristiche tecniche e allegando:

- 1) Il periodo di attraversamento ed il luogo di occupazione;
- 2) una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle vigenti norme di sicurezza (cd. dichiarazione di conformità);
- 3) l'eventuale nulla osta/atto di assenso del proprietario dell'area/manufatto interessato;
- 4) Copia della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura alle ditte installatrici, come previsto dall'art. 57 del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, nei casi previsti;
- 5) La dichiarazione che le luminarie non creeranno pregiudizio o pericolo al traffico veicolare e pedonale.

Il Responsabile di tale Settore, esaminata la documentazione, previa acquisizione del parere della Polizia municipale, ne autorizza l'installazione stabilendo eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti a tutela della pubblica incolumità.

Per le installazioni possono essere utilizzati come supporti gli alberi o appositi pali di sostegno, a condizione che gli stessi alberi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici privati, salvo che non vi sia un previo consenso dei proprietari.

### **Art. 24**

#### **Tende parasole**

Le tende parasole apposte agli ingressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali e private abitazioni ubicate sulla pubblica via, non dovranno nascondere la segnaletica stradale, le indicazioni toponomastiche, i quadri delle pubbliche affissioni e tutte le iscrizioni o gli oggetti di interesse artistico. Tra il bordo inferiore delle tende completamente aperte ed il suolo deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt.. Le tende debbono essere costantemente tenute pulite e in buono stato.

## **TITOLO TERZO**

### **'Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini'**

#### **Art. 25**

##### **Animali**

Ai proprietari e conduttori di cani ovvero di qualsiasi altro animale, è vietato, fatte salve eventuali altre norme di Legge:

1. lasciare gli stessi liberi di vagare in strada, in luoghi pubblici e aperti al pubblico senza essere condotti a guinzaglio;
  2. introdurre gli stessi nei giardini comunali, spazi verdi pubblici attrezzati in genere e negli impianti sportivi;
  3. essere sprovvisti di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei propri animali;
  4. condurli privi di guinzaglio e museruola nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico;
  5. condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico non adottando le cautele atte ad evitare che l'animale cagioni danni, spavento o molestia a persone o ad altri animali;
  6. aizzarli contro chiunque, salvo che per comprovati evidenti casi di difesa personale;
  7. non adottare le necessarie misure atte ad evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, cagionino spavento o molestia alle persone che transitano lungo le vie pubbliche.
- E' altresì vietato alimentare animali randagi senza provvedere alla immediata successiva pulizia dell'area pubblica ove viene lasciato il cibo.

#### **Art. 26**

##### **Attività rumorose**

L'esercizio di attività, professioni o industrie rumorose che, in qualsiasi modo, arrechino disturbo alla quiete pubblica o privata potranno essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con interruzione obbligatoria dalle ore 12.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi tali attività sono sempre tassativamente vietate.

Eventuali ulteriori restrizioni o deroghe a quanto sopra previsto possono essere concesse dal Sindaco, per eventuali necessità particolari, solo a condizione che siano adottate efficaci cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Nelle abitazioni private è vietato fare qualsiasi attività che, provocando sensibile rumore, arrechi disturbo al vicinato; in particolare lo studio di strumenti musicali ovvero l'esecuzione di brani musicali dal vivo, ove arrechi problemi al vicinato, potrà svolgersi solo nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00.

#### **Art.27**

##### **Cantieri edili nel centro storico**

Nel centro storico, all'interno dei cantieri edili e similari l'esecuzione dei lavori disturbanti e/o che comportano l'impiego di macchinari rumorosi (martelli demolitori, motopick, trapani compressori, levigatrici, seghe, moto falciatori, macchine operatrici, scavatori etc.) è consentita nei seguenti orari:

- dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il sabato e prefestivi;
- dal 1 luglio al 31 agosto: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il sabato e prefestivi;
- nei giorni di domenica e festività le attività rumorose all'interno dei cantieri edili sono vietate per tutte le 24 ore.

#### **Art. 28**

##### ***Apparecchi per la riproduzione sonora***

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati possono essere usati apparecchi per la riproduzione sonora a condizione che il volume non superi comunque i valori stabiliti dalle apposite normative in materia: a tal fine, i proprietari o gestori dei locali devono adottare tutte le necessarie cautele. In ogni caso, tutte le emissioni sonore citate dovranno tassativamente cessare entro le ore 24.00 di tutti i giorni.

Il Sindaco potrà ordinare limitazioni o maggiorazioni orarie, ovvero il totale divieto di produrre suoni o rumori, ove gli stessi risultino oggettivamente incompatibili con particolari situazioni; potrà altresì concedere, in occasione di particolari manifestazioni, ricorrenze e festività, deroghe rispetto all'orario previsto di cessazione delle emissioni.

Su richiesta anche verbale della Polizia Municipale o di altri Organi di Polizia, quando si siano verificate oggettive particolari problematiche, i titolari dei pubblici esercizi debbono immediatamente ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali e, se necessario, sospenderle.

#### **Art. 29**

##### ***Schiamazzi***

Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, sia di giorno che di notte, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata. In particolare, i titolari di esercizi pubblici e circoli privati devono adottare ogni cautela atta ad evitare che gli avventori dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tengano comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata.

#### **Art. 30**

##### ***Mestieri girovaghi***

I suonatori di strumenti e cantanti girovaghi, i saltimbanchi, i giocolieri, i prestigiatori e simili potranno esercitare il loro mestiere sottostando comunque alle autorizzazioni di legge, laddove prescritte, ed alle prescrizioni impartite al momento dal Comando di Polizia Municipale tendenti ad evitare intralci al traffico o disturbi alla quiete pubblica.

L'esercizio di tali mestieri è consentito unicamente nelle aree pedonali e quando le esibizioni avvengano senza recare intralcio, pericolo o fastidio alla circolazione pedonale.

Per lo svolgimento di tali attività è dovuto il pagamento della Cosap nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale.

#### **Art. 31**

##### ***Atti vietati su strada***

Fatte salve eventuali fattispecie penali, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- far esplodere giochi pirici: da tale disposizione è da escludersi la notte tra il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno - salvo specifici divieti o altre limitazioni emanate dal Sindaco - e gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità;
- accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele;
- abbandonare braci o altre materie in stato di combustione;
- effettuare giochi: potranno comunque essere autorizzate deroghe dal Responsabile della Polizia Municipale presentando istanza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento ed a condizione che tali giochi si svolgano in località ove, con l'adozione di specifiche cautele e l'interdizione temporanea della viabilità, non creino pericolo o disturbo;
- chiedere elemosine causando, con reiterati richiami ed insistenza, fastidio o molestia ai passanti. E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori:
- effettuare in cambio di danaro o di altre utilità, operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;

- offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere;
- richiedere aiuti in danaro.

#### **Art. 32**

##### ***Manifestazioni sportive non competitive***

Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli od animali, deve richiedere al Responsabile del Settore Polizia Municipale specifica autorizzazione, presentando istanza almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.

Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso imposte nell'autorizzazione a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:

- rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;
- garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.

L'Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione, che rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni.

Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione dovranno essere rimossi prontamente al termine delle stesse.

#### **Art. 33**

##### ***Disposizioni particolari in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici***

Fermo restando quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal DPR 311/2001 e da altre norme di Legge vigenti, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Chiunque intenda dare in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, manifestazioni di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. (spettacoli, trattenimenti, audizioni, esposizioni, ecc.) deve chiedere almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), su carta resa legale, il rilascio della relativa Licenza di Polizia al competente Settore comunale, integrando la domanda con la documentazione tecnica prevista a seconda del tipo di manifestazione.

Competente al rilascio, ovvero al diniego, della Licenza è il Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Le suddette richieste dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), ove sia necessaria l'acquisizione di pareri tecnici esterni all'Ente (ad es. Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza).

Per quelle richieste relative a manifestazioni da tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico dovrà essere, inoltre, allegata la prescritta Licenza di Agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., fatti salvi:

- i circoli privati, nei quali possono accedere esclusivamente i soci;
- i titolari di pubblici esercizi, i quali intendano incentivare la loro attività principale organizzando piccoli trattenimenti musicali nei modi prescritti dalla Legge, senza per questo approntare sale apposite, o comunque distinte, all'interno del locale stesso.

2. Chiunque intenda installare in luogo pubblico o aperto al pubblico, attrazioni di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. (circhi e altri spettacoli viaggianti, luna - park, ecc.) deve chiedere, su carta resa

legale, il rilascio della relativa Licenza di Polizia al competente Settore comunale, integrando la domanda con la documentazione tecnica relativa. Competente al rilascio della Licenza è il Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Le suddette richieste dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), per consentire l'acquisizione dei pareri tecnici esterni all'Ente (ad es. Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza).

Le attrazioni di cui sopra devono essere installate in un'area pubblica, ovvero privata (ed in tal caso è necessaria l'autorizzazione del proprietario), dotata delle predisposizioni ed infrastrutture necessarie a tale utilizzo (collegamenti Enel, servizi igienici anche del tipo 'chimico', cassonetti per rifiuti, ecc.): tale area dovrà essere individuata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia.

Le Licenze relative ai luna - park, fatte salve eventuali deroghe concesse dal Sindaco su istanza degli interessati, non potranno avere una durata superiore a giorni 45 (quarantacinque) consecutivi, mentre tutte le altre (ad es. per circhi, mostre faunistiche, spettacoli auto-moto acrobatici e similari attrazioni) non potranno avere durata superiore a giorni 07 (sette) consecutivi.

Per piccole attrazioni (spettacoli di burattini, giostrine per bambini, gonfiabili, piccole piste di go-cart, trenini e similari) l'amministrazione può autorizzarne volta per volta l'installazione all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri opportuni luoghi individuati al momento e per periodi temporali di durata anche diversa da quella sopra indicata.

3. I titolari di Licenza di Polizia sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni impartite con la stessa circa orari, modalità di esercizio e disturbo alla quiete pubblica.

Le Licenze non potranno essere rilasciate qualora da parte dell'interessato non sia stato adempiuto:

- al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- al pagamento della TARSU;
- al versamento, in contanti, del deposito cauzionale, qualora previsto.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e un congruo spazio circostante: ha inoltre l'obbligo di lasciare completamente pulita e non danneggiata l'area al termine del periodo di installazione delle attrezzature, pena la perdita parziale o totale del deposito cauzionale.

Tutte le Licenze rilasciate possono essere, in ogni momento, revocate o sospese per motivi di Ordine e Sicurezza pubblica, viabilità o per abuso del titolare.

#### **Art. 34**

##### ***Limiti orari per spettacoli ed intrattenimenti***

Fatto salvo il rispetto dei limiti e delle prescrizioni del piano di zonizzazione acustica comunale, in occasione di pubbliche manifestazioni le emissioni sonore - per attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento su suolo pubblico o aperto al pubblico - saranno consentite sino alle ore 24.00.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà autorizzare la deroga al suddetto limite orario dell'attività sonora sino alle ore 1.30 del giorno successivo, potendo prescrivere cautele ed accorgimenti tecnici per limitare l'impatto acustico.

Le diffusioni sonore (complessi musicali, piano bar, cabaret, karaoke ecc.) nei pubblici esercizi, all'interno dei locali o in aree all'aperto, sono consentite sino alle ore 24.00.

Previa richiesta motivata dell'interessato, il Sindaco potrà autorizzare la deroga al suddetto limite orario dell'attività sonora sino alle ore 1.00 del giorno successivo con l'obbligo di adottare adeguate cautele ed accorgimenti di carattere tecnico al fine di ridurre sensibilmente l'intensità sonora. In ogni caso i provvedimenti del Sindaco sono sempre adottati "salvo il diritto di terzi".

Possono essere adottate, in deroga la presente regolamento, specifiche disposizioni - previste in apposito regolamento comunale - per le seguenti aree comunali di particolare pregio: Parco Franchi, Parco Eleuteri e Piazza del Comune.

## **TITOLO QUARTO**

### **'Norme in materia di Polizia Rurale'**

#### **Art. 35**

##### ***Pulizia dei fossi e regimentazione delle acque meteoriche***

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti.

Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. 'fondi a monte') è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti ('a valle') non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.

I proprietari ed i conduttori dei terreni sono tenuti inoltre a mantenere i puliti i condotti di acqua ed i ponti laterali alla viabilità che serve per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade pubbliche o private.

#### **Art. 36**

##### ***Regolazione della vegetazione lungo le strade***

I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione (siepi vive, rami delle piante, radici, arbusti vari etc.) nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità, restringa o danneggi la sede stradale e/o metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

In caso di trascuratezza o di inadempimento delle disposizioni degli articoli 34 e 35 da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a totali spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata, e l'eventuale risarcimento dei danni.

#### **Art. 37**

##### ***Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche***

I frontisti confinanti con le strade comunali non possono arare i loro fondi fin sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna, avente larghezza minima di cm. 80. La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "incoltivata" ed "inerbita".

Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopradette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada: in particolare, le lavorazioni devono essere condotte "levando" a monte e "buttando" a valle della strada.

#### **Art. 38**

##### ***Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante***

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo - quando ne siano a conoscenza - di denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante; gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

#### **Art. 39**

##### ***Detenzione di animali da auto consumo***

Nel centro storico del Capoluogo non è ammessa la detenzione di animali c.d. 'da auto-consumo'. Nelle frazioni e località rurali la detenzione degli animali sopradetti è ammessa, a condizione che gli stessi non rechino sensibile disturbo al vicinato e siano allevati nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

I detentori di animali da auto consumo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti - appena ne siano a conoscenza - qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

#### **Art. 40**

##### ***Divieto di distruzione delle nidiate***

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli, è vietato distruggere le nidiate degli stessi, ovvero di impadronirsi in qualsiasi modo di uccelli nati liberi.

#### **Art. 41**

##### ***Piccioni e colombi***

E' fatto divieto di somministrazione saltuaria o ordinaria di cibo ed alimenti ai piccioni ed ai colombi, nel territorio comunale, al fine di evitare fenomeni di commensalismo con ratti ed altre specie animali, ed al fine di ridurre la capacità riproduttiva ed eliminare il pericolo di possibili malattie trasmissibili all'uomo. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema, può con apposita ordinanza, procedere, sentito il servizio veterinario dell'A.S.L. alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

Per tutelare la salute e l'igiene pubblica il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre che in determinate zone del centro abitato gli anfratti, i pertugi, le piccole finestre nelle abitazioni, dovranno opportunamente essere muniti di grate o altro, al fine di evitare l'eccessiva proliferazione di piccioni o colombi e limitare il deposito degli escrementi da parte degli stessi.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare al Comune la presenza di volatili morti sul territorio comunale.

#### **Art. 42**

##### ***Gatti e colonie feline***

E' fatto divieto a chiunque di somministrare sulla pubblica via e su aree pubbliche cibo o altri alimenti ai gatti randagi, salvo provvedere alla successiva ed immediata pulizia dell'area pubblica ove viene lasciato il cibo.

Chi ha in gestione colonie feline riconosciute ne deve assicurare la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza somministrando cibo in determinate ore e poi provvederne all'immediato ritiro lasciando solo una ciotola dell'acqua: il tutto dovrà avvenire senza pregiudizio per il decoro e l'igiene pubblica.

#### **Art. 43**

##### ***Transito dei mezzi cingolati***

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade comunali e vicinali, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni.

I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal c.d.s. in conformità a questo regolamento.

Coloro che, transitando su strade comunali, vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne lo stato originario a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

**Art. 44**

***Accensione fuochi***

Nel rispetto delle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, arbusti ed altra vegetazione lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio, oppure qualora vi sia pregiudizio per la visibilità dei veicoli nelle strade e per la sicurezza della circolazione.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se a distanza minore di m 100 (cento) da case, stalle, fienili, pagliai, boschi e simili.

Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di addetti idonei e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

## **TITOLO QUINTO**

### **'Entrata in vigore'**

#### *Art. 45*

##### *Entrata in vigore del Regolamento e norme transitoria*

Il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo la sua approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione.

Lo stesso giorno sarà abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore; saranno altresì contestualmente abrogate tutte quelle altre disposizioni contenute in regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso.

Le procedure relative alle materia del regolamento, già avviate alla data di entrata in vigore dello stesso, seguono la disciplina preesistente.